

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1964

che istituisce un Comitato consultivo per i problemi della politica di
struttura agricola

(64/488/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA
ECONOMICA EUROPEA,

Considerando che la Conferenza agricola degli Stati membri, tenutasi a Stresa dal 3 al 12 luglio 1958, ha preso atto con soddisfazione, nel punto V della sua risoluzione finale, « dell'intenzione, espressa dalla Commissione, di mantenere con le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, in particolare per l'assolvimento dei compiti previsti nella presente risoluzione » ;

Considerando che il Comitato economico e sociale, nel punto 6 del suo parere del 6 maggio 1960, ha chiesto alla Commissione « di associare strettamente alla politica di miglioramento delle strutture le organizzazioni professionali e i produttori e salariati agricoli allo scopo di creare condizioni tecniche e psicologiche favorevoli » ;

Considerando che la Conferenza consultiva sugli aspetti sociali della politica agricola comune, tenutasi a Roma nel 1961, ha fatto rilevare la grande importanza del vincolo esistente tra gli aspetti sociali e strutturali dell'evoluzione dell'agricoltura nell'economia in generale ;

Considerando che la Commissione deve conoscere il parere degli ambienti professionali sui problemi della politica di struttura agricola e che i settori di attività direttamente interessati da tali problemi devono essere in grado di partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ;

Considerando che le associazioni professionali interessate hanno costituito organizzazioni a livello comunitario,

DECIDE :

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola, qui appresso denominato « Comitato ».
2. Nel Comitato sono rappresentati i produttori agricoli, le cooperative agricole, i lavoratori salariati del settore agricolo, il credito agrario, le famiglie

rurali, il commercio, le industrie, nonché i lavoratori salariati non agricoli.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi concernenti l'applicazione della decisione del Consiglio del 4 dicembre 1962 relativa al coordinamento delle politiche di struttura agricola ⁽¹⁾, nonché su tutti i problemi connessi all'attuazione della politica di miglioramento delle strutture agricole, quale prevista nella « Sezione orientamento » del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio.

Articolo 3

1. Il Comitato è composto di trentasei membri.
2. I seggi sono attribuiti come segue :
 - undici ai produttori agricoli, di cui tre ai giovani agricoltori ;
 - sette alle cooperative agricole, di cui uno agli enti specializzati di credito agrario e a carattere cooperativo ;
 - tre al credito agrario, di cui uno alle banche commerciali per le loro attività agricole, uno alle casse di risparmio per le loro attività agricole e uno agli enti specializzati di credito agrario a carattere non cooperativo ;
 - uno alle famiglie rurali ;
 - cinque ai lavoratori agricoli ;
 - tre all'industria ;
 - tre al commercio ;
 - tre alle confederazioni sindacali di lavoratori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali più rappresentative delle attività comprese nell'ambito del miglioramento delle strutture agricole e costituite a livello comunitario.
2. Il mandato di membro del Comitato dura tre anni ed è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

(¹) GU n. 136 del 17.12.1962, pag. 2892/62.

3. L'elenco dei membri è pubblicato a cura della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* per informazione.

Articolo 5

Su domanda di uno dei settori d'attività rappresentati, il presidente può richiedere la presenza, in qualità di esperto, di chiunque abbia una particolare competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti assistono alle deliberazioni per la sola questione che ne ha motivato la presenza.

Articolo 6

I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato.

Articolo 7

1. Il Comitato elegge ogni anno un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

2. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di questa.

I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del Comitato.

Articolo 8

Il Comitato delibera sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Le deliberazioni non sono seguite da votazione.

Le opinioni espresse da ciascuna delle categorie economiche rappresentate sono riportate in un pro-

cesso verbale delle deliberazioni, trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia emesso all'unanimità dal Comitato, questo redige conclusioni comuni, che vengono allegate al processo verbale.

I risultati delle deliberazioni del Comitato sono comunicate dalla Commissione al Consiglio, al Comitato permanente delle strutture agricole o al Comitato del Fondo, a loro richiesta.

Articolo 9

Oltre a quanto disposto dall'articolo 214 del Trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato, quando la Commissione abbia comunicato a quest'ultimo che il parere richiesto riguarda materia di carattere riservato.

In tal caso, soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione assistono alle sedute.

Articolo 10

La presente decisione potrà essere riveduta dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1964

relativa ad una nuova modifica della decisione del 4 dicembre 1963 che autorizza la riscossione di tasse di compensazione all'importazione nella Repubblica francese di destrine, amidi e fecole solubili o torrefatte e di bozzime e appretti preparati a base di sostanze amidacee, provenienti da taluni Stati membri

(64/489/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 ⁽¹⁾, fondata in particolare sull'articolo 235 del

Trattato e relativa alla percezione di una tassa di compensazione su talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,

Vista la decisione del Consiglio del 4 aprile 1962 ⁽²⁾, che stabilisce l'elenco delle merci al quale può essere applicata la suddetta decisione,

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962; pag. 999/62.

⁽²⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 1000/62.